

DARIO DELLACROCE & ASSOCIATI  
DOTTORI COMMERCIALISTI

Dario Dellacroce  
dottore commercialista  
revisore contabile  
consulente del giudice

Alberto Miglia  
dottore commercialista  
revisore contabile  
consulente del giudice

Monica Quaglia  
dottore commercialista  
revisore contabile

via Orazio Antinori n. 6  
10128 TORINO

Telefono 011-50.91.524  
Telefax 011-50.91.535  
E-mail: [info@ddea.it](mailto:info@ddea.it)

Ai Signori Clienti  
LORO SEDI

**Circolare n. 11 del 26 giugno 2019**

**FATTURAZIONE ELETTRONICA**

<b>1. NOVITA' DALL'AGENZIA DELL'ENTRATE .....</b>	<b>2</b>
<b>1.1. DATA DI EMISSIONE FATTURA E DATA DELL'OPERAZIONE.....</b>	<b>2</b>
<b>1.2. FATTURA DIFFERITA.....</b>	<b>3</b>
<b>1.3. ANNOTAZIONI NEL REGISTRO ACQUISTI E VENDITE .....</b>	<b>4</b>
<b>1.4. REGIME SANZIONATORIO .....</b>	<b>5</b>
<b>1.5. ESTEROMETRO .....</b>	<b>5</b>
<b>1.6. IMPOSTA DI BOLLO.....</b>	<b>6</b>
<b>1.7. FATTURAZIONE ELETTRONICA E LE SUE ECCEZIONI.....</b>	<b>6</b>
<b>1.8. CONSERVAZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE .....</b>	<b>7</b>

Restiamo a Vostra completa disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito a quanto sopra indicato.

Cordiali saluti.

***Dario Dellacroce & Associati***

## 1. NOVITA' DALL'AGENZIA DELL'ENTRATE

L'Agenzia dell'Entrate con la circolare n. 14/E del 17.06.2019 (in allegato) ha sciolto i dubbi e fornito chiarimenti sulle questioni relative la fatturazione elettronica sottolineando cosa cambierà a partire **dall'01.07.2019**.

Di seguito si riportano i punti principali.

o o o

### 1.1. DATA DI EMISSIONE FATTURA E DATA DELL'OPERAZIONE

L'articolo 11 del D.L. n. 119/2018, modificando l'art. 21 del D.P.R. 633/72 (decreto IVA), **con effetto dal 1° luglio 2019**, ha previsto che:

- le **fatture immediate** possono essere emesse **entro 10 giorni** dalla data di effettuazione dell'operazione (anziché entro le ore 24 del giorno di effettuazione dell'operazione)

*In merito si evidenzia che nell'ambito del D.L. n. 34/2019 c.d. "Decreto Crescita" in corso di conversione, è previsto l'allungamento a 12 giorni del predetto termine;*

- la fattura deve riportare anche la data di effettuazione dell'operazione **se diversa** dalla data di emissione della stessa.

L'Agenzia chiarisce che il citato maggior lasso di tempo entro il quale va emessa la fattura immediata riguarda **tutte le fatture** (sia in formato cartaceo, sia in formato elettronico).

A titolo esemplificativo, l'Agenzia propone le seguenti casistiche.

Per una **cessione effettuata il 28.09.2019**, la fattura immediata:

- può essere **emessa** (ossia generata ed inviata al Sdl) **il medesimo giorno**.

In tal caso la data di effettuazione dell'operazione e di emissione della fattura coincidono e nel campo "Data" del file fattura il soggetto che emette il documento indica "28.09.2019";

- può essere **generata il giorno dell'effettuazione** dell'operazione ed **inviata al Sdl nei 10 giorni successivi** (ad esempio, l'08.10.2019).

In questo caso:

- dal Sistema risulterà che l'emissione (trasmissione al Sdl) della fattura elettronica è avvenuta l'08.10.2019;
- nel campo "Data" del file fattura va indicato "28.09.2019", ossia la data di effettuazione dell'operazione.
- può essere generata ed inviata al Sdl in uno dei 10 giorni intercorrenti tra il 28.09.2019 e l'08.10.2019. Anche in tal caso, il Sistema attesterà la data di emissione (trasmissione al Sdl) della fattura e nel campo "Data" va indicato "28.09.2019", ossia la data di effettuazione dell'operazione.

○ ○ ○

## 1.2. FATTURA DIFFERITA

L'introduzione della facoltà di emettere la fattura immediata entro 10 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione sopra illustrata non fa venir meno e non modifica quanto disposto dall'art. 21, comma 4, del decreto IVA, che disciplina l'emissione della **fattura differita**.

Ciò significa che i termini individuati per l'emissione delle fatture differite restano inalterati.

Per le cessioni/prestazioni effettuate nello stesso mese, documentate da un documento di trasporto, è possibile emettere **fattura differita entro il giorno 15 del mese successivo** a quello di effettuazione, indicando gli estremi del DDT da cui è desumibile il dettaglio delle operazioni effettuate.

Prestando attenzione all'indicazione della data, l'Agenzia specifica che: *"laddove la norma già contempla l'obbligo di un riferimento certo al momento di effettuazione dell'operazione - come nei casi di cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da un documento di trasporto – sia **possibile indicare una sola data, ossia, per le fatture elettroniche via Sdl, quella dell'ultima operazione**".*

Volendo esemplificare, l'Agenzia propone quanto segue.

Un soggetto ha effettuato tre cessioni, documentate da DDT, il 2, il 10 e il 28 settembre 2019.

La fattura elettronica tramite SdI può essere emessa entro il 15.10.2019, indicando nel campo "Data" del file fattura la data dell'ultima operazione, ossia 28.09.2019.

Anche in tal caso, quindi, si considera che la data di emissione (trasmissione al SdI) della fattura è attestata dal Sistema e che pertanto il campo "Data" (data ultima operazione corredata da DDT, 28.09.2019) può essere utilizzato per indicare il momento di effettuazione dell'operazione, che rappresenta l'informazione in base alla quale si determina il mese/trimestre di liquidazione dell'IVA a debito esposta in fattura.

o o o

### 1.3. ANNOTAZIONI NEL REGISTRO ACQUISTI E VENDITE

La nuova formulazione del decreto IVA ha disposto che:

- il contribuente deve **annotare in apposito registro le fatture emesse, nell'ordine della loro numerazione, entro il giorno 15 del mese successivo** a quello di effettuazione delle operazioni e **con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni;**
- è **soppresso l'obbligo di numerare in ordine progressivo** le fatture/bollette doganali relative ai beni e servizi **acquistati/importati.**

È sempre la data documento che va riportata nel **registro vendite** quando si annota la fattura.

A titolo esemplificativo si propone il seguente caso:

<b>28.9.2019</b> effettuazione operazione	8.10.2019 emissione (invio al SdI) della fattura n. 1.000 con data 28.9.2019	<b>annotazione</b> nel registro fatture emesse entro il <b>15.10.2019</b>	⇒	fattura n. 1.000 con data 28.9.2019
<b>1.10.2019</b> effettuazione operazione	<b>1.10.2019 contestuale emissione e registrazione</b> della <b>fattura n. 990</b>		⇒	fattura n. 990 con data 1.10.2019

o o o

#### 1.4. REGIME SANZIONATORIO

In caso di tardiva fatturazione elettronica per il primo semestre del periodo d'imposta 2019 (dal 01.01.2019 al 30.06.2019), le sanzioni:

- non trovano applicazione qualora la fattura elettronica sia regolarmente emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell'IVA relativa all'operazione documentata;
- sono ridotte al 20% se la fattura è emessa entro il termine della liquidazione IVA del periodo successivo (per i soggetti mensili tale riduzione opera fino al 30.09.2019).

Merita evidenziare che l'Agenzia precisa che la riduzione al 20% (fino al 30.09.2019) della sanzione per i soggetti mensili è riferita alle operazioni effettuate entro tale giorno. Così, ad esempio, l'emissione entro il 18.11.2019 di una fattura elettronica relativa ad operazioni effettuate a settembre 2019 da parte di un soggetto mensile comporta l'applicazione della sanzione con la riduzione al 20%.

Il regime sanzionatorio ordinario (circolare del Dipartimento delle Finanze n. 180 del 10/07/1998) prevede una multa di importo tra il 90% e il 180% dell'imposta dovuta per chi emette fatture elettroniche.

Se l'errore e l'omissione vengono sanati entro tre mesi e non incidono sul calcolo dell'imposta (liquidazione IVA) non dovrebbero essere applicate sanzioni in quanto non vengono arrecati pregiudizi all'Erario.

L'errore formale non dà luogo a sanzioni.

o o o

#### 1.5. ESTEROMETRO

La circolare chiarisce che l'adempimento è riservato solo ai **soggetti obbligati** ad emettere fattura elettronica e ne sono **esclusi i soggetti che si avvalgono del regime di vantaggio, i forfettari e le associazioni sportive dilettantistiche** che hanno conseguito proventi dalle attività commerciali fino a € 65.000,00=

In caso di omessa o errata trasmissione dei dati relativi alle operazioni transfrontaliere, è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa nella

misura di € 2,00= per ogni fattura (con un limite massimo di € 1.000,00= per trimestre). È prevista una riduzione, pari alla metà della sanzione, applicabile anche al limite massimo per trimestre, se la regolarizzazione della violazione è effettuata entro 15 giorni dalla scadenza del termine della trasmissione (€ 1,00= per ogni fattura, con un limite massimo di € 500,00=).

Ipotizzando, ad esempio, l'omesso/errato invio dei dati di 1.100 fatture, di cui 600 relative al I trimestre e 500 relative al II trimestre, si determinerà quanto segue:

	<b>Invio trimestrale</b>	<b>Invio semestrale</b>
<b>Sanzione applicabile I trim.</b>	€ 2 x 600 = € 1.200 ridotti a € 1.000	€ 2 x 1.100 = € 2.200 ridotti a € 2.000
		(€ 1.000 I trim. + € 1.000 II trim.)
<b>Sanzione applicabile II trim.</b>	€ 2 x 500 = € 1.000	

o o o

## **1.6. IMPOSTA DI BOLLO**

Ai fini dell'assolvimento trimestrale dell'imposta di bollo pari a € 2,00= (versamento entro il giorno 20 del primo mese successivo al trimestre di riferimento), contano solo le fatture transitate attraverso il Sistema di Interscambio, correttamente elaborate e non scartate.

o o o

## **1.7. FATTURAZIONE ELETTRONICA E LE SUE ECCEZIONI**

La regola generale sull'obbligo di documentare le operazioni tramite fattura elettronica via Sistema di Interscambio presenta diverse eccezioni, tanto di ordine oggettivo, quanto di ordine soggettivo.

Nello specifico i soggetti identificati in Italia che rientrano nel regime di vantaggio o in quello forfettario pur se non tenuti possono scegliere comunque di emettere la fattura elettronica.

Hanno invece **il divieto** di fatturare elettronicamente, per l'anno 2019, gli operatori sanitari tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata. Tali operatori devono continuare ad emettere le fatture per prestazioni sanitarie nei confronti dei consumatori finali in formato cartaceo.

Nel caso in cui un operatore sanitario fatturi separatamente le prestazioni sanitarie rispetto a quelle non sanitarie, queste ultime devono essere fatturate elettronicamente solo se non contengono alcun elemento da cui sia possibile desumere informazioni relative allo stato di salute del paziente.

Non tutti gli operatori sanitari che erogano prestazioni sanitarie nei confronti delle persone fisiche risultano tenuti all'invio dei dati al Sistema TS (sono esclusi da tale obbligo, a titolo esemplificativo, podologi, fisioterapisti, logopedisti). Anche per tali soggetti è in vigore, per l'anno 2019, l'esplicito divieto di fatturazione elettronica.

o o o

## 1.8. CONSERVAZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE

Secondo quanto specificato nelle circolari n. 8/E del 30.04.2018 e n. 13/E del 02.07.2018 dell'Agenzia dell'Entrate, per chi aderisce all'accordo di servizio (reso disponibile dalla stessa Agenzia), tutte le fatture elettroniche emesse e ricevute via SdI saranno portate in conservazione nel rispetto delle norme. **Il servizio garantisce la conservazione per un periodo di 15 anni**, a meno che il contribuente decida di revocarlo; riguarda **tutti i documenti** veicolati tramite il Sistema.

La validità legale della conservazione è garantita dalla conformità del relativo sistema alle regole tecniche ex art. 71 del D.Lgs. n. 82/2005. I soggetti interessati, a fronte di richiesta motivata, possono ottenere l'esibizione delle fatture conservate.

\*\*\*\*\*